



DETERMINAZIONE N. 307/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 83/2019 e Comunicazione n. 83/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 83/2019 prot. n. 9442 del 09/07/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le

aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove , tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'AgID per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 83/2019 del 08/07/2019 acquisita al prot. n. 9442 del 09/07/2019, relativa alla circostanza rappresentata dal segnalante, secondo cui egli lamenta di non essere riuscito ad ottenere il rilascio del certificato ex art.335 del c.p.p. richiesto alla Procura della Repubblica di Brescia tramite PEC in quanto la predetta Amministrazione, avendo sospeso temporaneamente il servizio tramite Posta Elettronica Certificata, chiedeva di inoltrare di nuovo la richiesta con posta ordinaria o mediante deposito brevi manu;

ESAMINATA la Trattazione n. 83/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale con la quale l'Ufficio del Difensore Civico per il Digitale ha effettuato l'istruttoria della segnalazione di cui sopra, constatando che il suo contenuto risulta identico, sia sotto il profilo soggettivo (medesima amministrazione segnalata, ossia Procura della Repubblica di Brescia) sia sotto il profilo oggettivo (temporanea sospensione del servizio ricezione dei seguiti delle notizie di reato per il tramite della posta elettronica) a quello della segnalazione n.81/2019 (Prot. n. 9142 del 02/07/2019); al riguardo si è quindi ritenuto di richiamare trattazione e conclusioni svolte in occasione di quella segnalazione.

Pertanto in considerazione dell'identità tra la segnalazione n. 81/2019 e la segnalazione n.83/2019 (prot. n. 9442 del 09/07/2019) di cui in oggetto, si propone all'ufficio del Difensore civico per il digitale di ritenere accorpate le trattazioni relative alle suddette segnalazioni e di disporre l'archiviazione della segnalazione n.83/2019.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione predisposta dal Difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 83/2019, con la quale, si condivide la proposta prevista nella Trattazione di archiviare la segnalazione in quanto essa risulta identica ad una segnalazione già ricevuta e archiviata con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione, e conseguente comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 83/2019 e comunicazione di archiviazione di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n.83/2019 - Trattazione

Amministrazione segnalata: Procura della Repubblica di Brescia - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n.9442 del 09/07/2019.

Il Segnalante espone la seguente questione: *“ho inviato una querela via pec alla Procura della Repubblica di Brescia, ormai sono anni che lo faccio e questa volta ho ricevuto questo messaggio:*

ATTENZIONE!

Il servizio di ricezione dei seguiti delle notizie di reato per il tramite della posta elettronica assicurato dall'indirizzo PEC cnr.procura.brescia@giustiziacert.it, (indirizzo dedicato in via esclusiva a tale funzione), è temporaneamente sospeso e riprenderà salvo diverse indicazioni in data 09 settembre 2019.

Per tali motivi l'invio del seguito cui la presente fa riferimento non è stato preso in carico e dovrà essere nuovamente effettuato via posta ordinaria o mediante deposito brevi manu presso questo Ufficio Ricezione Atti o secondo le altre corrette modalità qualora si tratti di oggetto non pertinente i seguiti CNR (già impropriamente inviato a questo indirizzo).

Si ringrazia per la collaborazione.”.

Dall'esame preliminare, risulta che la questione posta è identica sia sotto il profilo soggettivo (medesima amministrazione segnalata, ossia Procura della Repubblica di Brescia) sia sotto il profilo oggettivo (temporanea sospensione del servizio ricezione dei seguiti delle notizie di reato per il tramite della posta elettronica) a quella rappresentata nella segnalazione n.81/2019 (Prot. n. 9142 del 02/07/2019).

Pertanto, poiché il segnalante ha formulato altra segnalazione con contenuto analogo in relazione alla medesima procura della Repubblica, di seguito si richiamano la trattazione svolta in occasione della trattazione della segnalazione n.81/2019, nonché le relative conclusioni.

Esame preliminare

Il segnalante lamenta che la Procura della Repubblica di Brescia, a seguito della sua richiesta tramite PEC inoltrata al servizio di ricezione dei seguiti delle notizie di reato, ai sensi dell'art.335 c.p.p., richiesta tramite posta elettronica certificata, per cui ritiene che siano stati lesi i suoi diritti di cittadinanza digitale; in particolare, si configurerebbe una violazione dei principi a carattere generale del D.lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (di seguito CAD) enunciati dall'art.2 co.1: *"Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le disposizioni del presente Codice si applicano:*

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

*c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)"; dall'art. 3 co.1 del CAD: "Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute". A ciò si aggiunge l'art. 2 co. 6 del CAD: " Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. **Le disposizioni del presente Codice si***

applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico”.

Preistruttoria

Il certificato è stato richiesto ai sensi dell’art. 335 del codice di procedura penale ed è finalizzato ad accertare lo *status* di indagato o di persona offesa, mediante estratto dal registro degli indagati.

Sul sito della Procura di Brescia, accedendo tramite il link:

http://www.procura.brescia.it/comefare.aspx?id_ufficio_giudiziario=568&cfp_id_scheda=771

troviamo le indicazioni generali sul rilascio di certificazione di eventuali iscrizioni nei registri ai sensi dell’art.335 c.p.p.,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia
Ministero della Giustizia

CERCA Cerca nel sito

Home | La Procura della Repubblica | Modifica | Servizi per i cittadini | Link

Sei su: Home > Servizi per i cittadini > Certificati > Richiesta di certificato di eventuali iscrizioni nei registri di cui all'art. 335 C.P.P.

Servizi per i cittadini
Certificati

Certificati

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI EVENTUALI ISCRIZIONI NEI REGISTRI DI CUI ALL' ART. 335 C.P.P.

UFFICIO CHE LO RILASCIATA

Ufficio Ricezione Atti - Sportelli 2-3 - Piano terra

Orario di apertura al pubblico:
Erogazione dei biglietti per accedere allo sportello: da lunedì a sabato dalle ore 8.45 alle ore 11.30
Orario di sportello: da lunedì a sabato dalle 8-45 fino ad esaurimento utenti prenotati
Il sabato è attivo solo uno sportello

Telefono: 030.7675244

Documenti necessari:

Per il privato cittadino:

- modulo compilato in tutte le sue parti
- fotocopia documento di riconoscimento dell'interessato
- se presentato da terzi, è necessario presentare delega in originale e fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

Se l'istanza è presentata dall'Avvocato difensore, occorre che quest'ultimo presenti nomina ricevuta dal proprio assistito unitamente ad una fotocopia di un documento d'identità del cliente. Eventualmente si può allegare delega ad un collaboratore dello studio legale finalizzata alla presentazione/ritiro dell'attestazione ex art. 335 c.p.p. con fotocopia di un documento di riconoscimento del delegato.

La richiesta può essere effettuata anche tramite PEC all'indirizzo
ricezioneatti.procura.brescia@giustiziacert.it
oppure a mezzo posta ordinaria allegando busta affrancata completa di indirizzo per la risposta, che deve corrispondere a quello risultante dalla copia del documento di riconoscimento trasmesso dall'istante in allegato alla richiesta.

Redazione | Mappa del sito | Accessibilità | Note legali | Amministrazione

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia - Via Lattanzio Gambara, 40 - 25121 Brescia (BS)
Centralino: 030-7675111 | Fax: 030-7675052
Sito web realizzato da Aste Giudiziarie InLinea S.p.A.

si rileva che la richiesta di cui sopra può essere effettuata anche tramite PEC all'indirizzo ricezioneatti.procura.brescia@giustiziacert.it oppure a mezzo posta ordinaria allegando busta affrancata completa di indirizzo per la risposta, che deve corrispondere a quello risultante dalla copia del documento di riconoscimento trasmesso dall'istante in allegato alla richiesta.


Inoltre, la modulistica presente sul sito prevede anche la richiesta di rilascio attestazione ex art. 335 c.p.p. in formato pdf.

The screenshot shows the website of the Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. The page features a search bar, a navigation menu, and a table of certificates. A blue arrow points to the 'Modulo' for 'Richiesta di rilascio attestazione Ex Art. 335 C.P.P.'.

Modulo	File	Data
Richiesta di rilascio attestazione Ex Art. 335 C.P.P.	PDF - 120 KB	23/09/2013

Redazione | [Mappa del sito](#) | [Accessibilità](#) | [Note legali](#) | [Amministrazione](#)

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia - Via Lattanzio Gambara, 40 - 25121 Brescia (BS)
Centralino: 030-7675111 | Fax: 030-7675022
Sito web realizzato da [Aste Giudiziarie Italiana S.p.A.](#)



Nel caso di specie, quindi, il mancato rilascio del certificato mediante PEC direttamente al segnalante sarebbe dovuto ad un momentaneo disservizio tecnico.

Ai fini di una valutazione complessiva della fattispecie in esame occorre comunque analizzare il quadro normativo di riferimento.

Dalla lettura dell'art. 335 c.p.p., al comma 3: *“Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta le iscrizioni”*, si evince che le iscrizioni nel registro delle notizie di reato sono **comunicate** alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

Quindi, il primo aspetto da chiarire è legato al fatto che si è in presenza di una “comunicazione” e non di una “notificazione”.

Giova in questo caso soffermarsi sulle differenze tra notificazioni e comunicazioni nel procedimento penale, considerato che il titolo V del libro II del codice di procedura penale dedicato alle notificazioni non fornisce elementi che consentano di comprendere le

differenze tra notificazioni e comunicazioni, differenze che devono essere rilevate da un'interpretazione sistemica delle disposizioni normative in materia e, quindi, anche dalla definizione di "comunicazione di atti" contenuta nell'art.64 disp. Att. c.p.p.: *“La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.*

2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, che ha sede diversa da quella del giudice, si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale”.

Dall'esame della predetta norma si desume che se con le comunicazioni si fa riferimento a “comunicazioni di atti da giudice a giudice o da giudice a p.m.” e si concretizza, in definitiva, nella trasmissione della copia di un atto, con le notificazioni si fa riferimento invece alla consegna di un atto (o della sua copia) al destinatario persona fisica (o giuridica), realizzata dall'ufficiale giudiziario e con mezzi tecnici idonei.

La differenza tra notificazioni, comunicazioni ed avvisi, quindi, consisterebbe nel fatto che le prime sono diverse dalle seconde sia nei destinatari che nelle modalità di inoltro e, rispetto ad esse, gli avvisi si connotano per concretizzarsi nella trasmissione di un atto che contiene una serie di informazioni, dati o elementi tratti da provvedimenti giudiziari emessi o da disposizioni normative, di cui il destinatario viene messo a conoscenza.

La questione non è irrilevante, perché, a norma dell'art. 16 del D.L. n. 179/2012, se nel procedimento civile la PEC è utilizzata, in via esclusiva, sia per le comunicazioni che per le notificazioni a cura della cancelleria, nel procedimento penale il legislatore, dopo aver operato un rinvio alle modalità di inoltro telematico previste per il civile come si rileva dall'art.16 co.4 del predetto D.L. : (Allo stesso modo si procede [...]), fa tuttavia riferimento alle sole notificazioni e non anche alle comunicazioni o agli avvisi :*“Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”*.

Tanto premesso ed interpretando in senso letterale l'art.16 del D.L. n. 179/2012, sembra doversi escludere che sia obbligatorio provvedere con modalità telematiche alle comunicazioni o agli avvisi all'autorità giudiziaria o a persone diverse dai difensori, mentre non sorgono dubbi di sorta nel procedere con modalità telematiche alle notificazioni ed agli avvisi ai difensori (essendo questi ultimi espressamente contemplati dall'art. 148, comma 2 bis, c.p.p.) ed anzi il rinvio alle disposizioni sul procedimento civile contenuto nell'art. 16 cit., nella parte in cui si precisa che esse vanno effettuate “esclusivamente” per via telematica, porta anche a ritenere che tali forme di notificazione siano obbligatorie, sia pur con delle limitazioni per i soggetti destinatari (a persona diversa dall'imputato), che in questo contesto non rilevano.

Inoltre, occorre tener conto di quanto emerso in istruttoria di analoga segnalazione nei confronti della Procura della Repubblica di Venezia sulla progressiva informatizzazione, tramite il c.d. Sistema P@ss, della procedura per la gestione telematica delle richieste di certificati ai sensi dell'art.335 c.p.p., che dovrebbe ovviare alla mancanza di uniformità di procedimento su territorio nazionale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, in considerazione del fatto che il segnalante ha formulato altre segnalazioni con contenuto analogo in relazione a diverse procure della Repubblica, anche per la segnalazione di cui in oggetto ai fini di una sua valutazione complessiva, si è ritenuto di fare riferimento a quanto già emerso a seguito della nota di

richiesta chiarimenti al Ministero della Giustizia, relativamente alla Segnalazione n.33/2019 (Prot.n. 9013 del 28/06/2019).Al riguardo con nota acquisita al protocollo AgID n.13687 del 15 ottobre 2019, il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, ha riscontrato rappresentando che: *“a partire dal 9 aprile 2018, una nuova versione del sistema P@ss (Punti di Accesso ai Servizi per i Cittadini), applicativo finalizzato alla richiesta da parte dei difensori, tramite il Punto di Accesso, della certificazione di cui all’art.335 c.p.p. e al rilascio della stessa tramite ricezione, su casella pec di un link per il suo download. Va tuttavia precisato che, non è prevista, allo stato, alcuna obbligatorietà nell’utilizzo del predetto strumento da parte degli Uffici giudiziari, in assenza di espressa disposizione normativa. Tale applicativo, tuttora in corso di diffusione ed implementazione, seppure specificamente realizzato per lo svolgimento dell’attività innanzi richiamata, consente di realizzare benefici ulteriori rispetto alla mera erogazione di un servizio, quali permettere la verifica diretta da parte dei difensori dello stato di avanzamento della richiesta e ridurre i costi e la necessità di spostamenti per i beneficiari del servizio. Per i singoli Uffici giudiziari i vantaggi sono rappresentati dalla ottimizzazione delle risorse umane impiegate nel servizio stesso e dalla garanzia di assistenza applicativa e sistemistica. Un aspetto non secondario riguarda la possibilità di garantire la sicurezza nella gestione e circolazione delle informazioni”*.

Da quanto sopra emerge pertanto che l’applicativo di cui al sistema P@ss relativo alla richiesta della certificazione di cui all’art.335 c.p.p. e al rilascio della stessa su casella PEC è ancora in fase di implementazione ma, comunque, l’accesso a tali Punti riguarderà esclusivamente i difensori al fine di *“...garantire la sicurezza nella gestione e circolazione delle informazioni”*.

Il Ministero della Giustizia infatti auspica, con la diffusione progressiva del predetto sistema di gestione telematica, di ottenere in primis l’ottimizzazione delle risorse umane distribuite nei vari Uffici giudiziari nonché la sicurezza nel trattamento delle informazioni connesse con tale tipo di certificazione.

Conclusioni

Tanto premesso, tenendo conto di quanto già rappresentato dall'Amministrazione per analoghe Segnalazioni e per tutte le motivazioni richiamate nel corso della presente trattazione si propone all'Ufficio del Difensore civico per il digitale di predisporre la nota di archiviazione comunicandola al Direttore Generale, per quanto di competenza e, qualora nulla osti, di procedere all'archiviazione della Segnalazione per infondatezza, dandone comunicazione al Segnalante.

27/02/2020

Raffaele Montanaro



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 83/2019 - Amministrazione segnalata: Procura della Repubblica di Brescia - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 9442 del 09/07/2019.

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato " *ho inviato una querela via pec alla Procura della Repubblica di Brescia, ormai sono anni che lo faccio e questa volta ho ricevuto questo messaggio: ATTENZIONE! Il servizio di ricezione dei seguiti delle notizie di reato per il tramite della posta elettronica assicurato dall'indirizzo PEC cnr.procura.brescia@giustiziacert.it, (indirizzo dedicato in via esclusiva a tale funzione), è temporaneamente sospeso e riprenderà salvo diverse indicazioni in data 09 settembre 2019.*

Per tali motivi l'invio del seguito cui la presente fa riferimento non è stato preso in carico e dovrà essere nuovamente effettuato via posta ordinaria o mediante deposito brevi manu presso questo Ufficio Ricezione Atti o secondo le altre corrette modalità qualora si tratti di oggetto non pertinenti i seguiti CNR (già impropriamente inviato a questo indirizzo).

Si ringrazia per la collaborazione".

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un

servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

In considerazione del fatto che Lei ha formulato altre segnalazioni con contenuto analogo in relazione a diverse Procure della Repubblica, anche per la segnalazione di cui in oggetto ai fini di una sua valutazione complessiva, si è ritenuto di fare riferimento a quanto già emerso a seguito della nota di richiesta chiarimenti al Ministero della Giustizia, relativamente alla sua Segnalazione n.33/2019.

Al riguardo il Ministero della Giustizia, con nota acquisita al protocollo AgID n.13687 del 15 ottobre 2019, ha precisato che: *“a partire dal 9 aprile 2018, una nuova versione del sistema P@ss (Punti di Accesso ai Servizi per i Cittadini), applicativo finalizzato alla richiesta da parte dei difensori, tramite il Punto di Accesso, della certificazione di cui all'art.335 c.p.p. e al rilascio della stessa tramite ricezione, su casella pec di un link per il suo download. Va tuttavia precisato che, non è prevista, allo stato, alcuna obbligatorietà nell'utilizzo del predetto strumento da parte degli Uffici giudiziari, in assenza di espressa disposizione normativa. Tale applicativo, tuttora in corso di diffusione ed implementazione, seppure specificamente realizzato per lo svolgimento dell'attività innanzi richiamata, consente di realizzare benefici ulteriori rispetto alla mera erogazione di un servizio, quali permettere la verifica diretta da parte dei difensori dello stato di avanzamento della richiesta e ridurre i costi e la necessità di spostamenti per i beneficiari del servizio. Per i singoli Uffici giudiziari i vantaggi sono rappresentati dalla ottimizzazione delle risorse umane impiegate nel servizio stesso e dalla garanzia di assistenza applicativa e sistemistica. Un aspetto non secondario riguarda la possibilità di garantire la sicurezza nella gestione e circolazione delle informazioni”*.

Da quanto rappresentato nella nota appena richiamata non emergono, da parte dell'Amministrazione segnalata, violazioni del D.lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (CAD) né di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione, per cui si è proceduto all'archiviazione della Segnalazione.

Cordiali saluti

Massimo Maccchia